

Regolamento per la formazione il ruolo dei periti e degli esperti presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto.

AGGIORNATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO CAMERALE N. 29 21.12.2012 ED APPROVATO CON D.M. 15 GENNAIO 2014

Articolo 1

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto, nel seguito denominata semplicemente Camera di commercio, forma - avvalendosi della potestà regolamentare contemplata dall'art.2 punto 2) del proprio statuto - il ruolo dei periti e degli esperti della provincia, ai sensi dell'art. 32 del testo unico, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, come modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944 n. 315 e dall'art. 80 quater del decreto legislativo 26 marzo 2010 n.59, aggiunto dall'art. 18 del decreto legislativo 6 agosto n.147, con l'osservanza delle norme seguenti.

Articolo 2

Il ruolo è distinto in categorie e sub categorie comprendenti funzioni, merci e manufatti, in relazione alle singole attività economiche di produzione e di servizi che si svolgono nella provincia.

All'uopo la Camera di commercio forma, in base all'elenco tipo allegato al Decreto Ministeriale 4 gennaio 1954, un apposito elenco delle categorie e sub categorie.

I periti e gli esperti iscritti nel ruolo esplicano funzioni di carattere prevalentemente pratico, con esclusione - ai sensi dell'art. 32, n. 3 del testo unico approvato con Regio Decreto 20 settembre 1934, n. 2011 - di quelle attività professionali per le quali sussistono albi regolati da apposite disposizioni.

L'iscrizione può essere richiesta soltanto per la categorie e sub categorie comprese nell'elenco delle categorie annesse al presente regolamento.

Articolo 3

L'iscrizione nel ruolo è disposta dalla Camera di commercio , industria, artigianato e agricoltura con determinazione del Segretario Generale o del Dirigente da lui delegato, previa istruttoria svolta dal competente Ufficio.

Articolo 4

L'aspirante alla iscrizione deve presentare domanda in bollo, nella quale dichiara di aver compiuto 21 anni d'età.

L'aspirante inoltre deve dichiarare di non essere stato dichiarato fallito e di non aver subito condanne contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico,

la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

Ai fini della documentazione relativa al comma precedente, la Camera di commercio osserva le norme di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

L'aspirante deve esibire eventuali titoli e documenti validi a comprovare la propria idoneità all'esercizio di perito o di esperto nelle categorie e sub categorie per le quali richiede l'iscrizione.

Nella domanda devono essere indicate le categorie e sub categorie per le quali l'aspirante intenda esercitare le funzioni di perito o di esperto.

La Camera di commercio nel caso ritenga, a suo insindacabile giudizio, che i titoli e documenti esibiti non siano sufficienti a comprovare l'idoneità dell'aspirante all'esercizio di perito ed esperto nelle categorie e sub categorie per le quali richiede l'iscrizione, ha facoltà di sottoporre il candidato ad un colloquio. Ai fini di detto colloquio la Camera di commercio potrà avvalersi di persone di riconosciuta competenza in materia.

Articolo 5

La Camera di commercio provvede ogni anno all'aggiornamento del ruolo in base agli elementi in suo possesso.

Ogni quattro anni provvede, altresì, alla revisione generale del ruolo.

Articolo 6

Avverso le decisioni della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Taranto è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni dalla notificazione delle decisioni stesse al Ministero dello Sviluppo Economico.

Articolo 7

Il ruolo deve indicare per ciascun iscritto:

- il cognome, il nome, la data di nascita;
- la residenza;
- le categorie e sub categorie per le quali l'iscritto è ammesso ad esercitare le funzioni di perito ed esperto;
- il numero e la data della prima iscrizione nel ruolo per le categorie cui l'iscritto appartiene con le annotazioni delle eventuali interruzioni.

Il ruolo rimane affisso per sessanta giorni all'albo camerale.

Articolo 8

Il ruolo è pubblico e l'elenco dei periti e degli esperti è pubblicato sul sito della Camera di commercio.

Articolo 9

La Camera di commercio rilascia agli iscritti nel ruolo - su loro richiesta - una tessera personale di riconoscimento, soggetta a rinnovo annuale.

Articolo 10

La Camera di commercio esercita la sorveglianza sugli iscritti e sulla loro attività.

Articolo 11

La Camera di commercio ha facoltà di richiedere agli iscritti nel ruolo copia delle relazioni delle perizie extragiudiziali; i periti e gli esperti hanno l'obbligo di presentarla entro quindici giorni dalla data del ricevimento della richiesta.

Qualora nel corso di una perizia extra giudiziale emerga la necessità di effettuare la perizia anche per funzioni, merci e manufatti, non compresi nelle categorie e sub categorie per le quali il perito ed esperto designato è iscritto, questi è tenuto ad informare la parte interessata la quale può disporre che egli - previa autorizzazione della Camera di commercio - estenda le indagini oltre dette categorie.

Articolo 12

Gli iscritti sono cancellati dal ruolo con deliberazione della Giunta camerale, su proposta del dirigente competente, quando:

- a) si verifichi una condizione che sarebbe stata ostativa all'iscrizione;
- b) abbiano rifiutato – senza giustificato motivo - la nomina per perizie ordinate dall'Autorità giudiziaria od amministrativa;
- c) nell'esercizio di funzioni di perito od esperto abbiano dato prova di grave negligenza od abbiano compromesso la propria reputazione;
- d) abbiano proceduto a perizie in materia non compresa nelle categorie e sub categorie per le quali sono iscritti, senza aver seguito la procedura di cui all'ultimo comma dell'art. 12.

Nei casi previsti dalle lettere b), c), d), il provvedimento di cancellazione può essere sostituito da quello della sospensione della iscrizione nel ruolo per la durata non superiore a sei mesi, ove ricorrano circostanze di minore gravità.

In tutti i casi indicati nei commi precedenti il dirigente competente, verificati sommariamente i fatti e raccolte opportune informazioni, né da notizia all'iscritto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'interessato entro il termine di trenta giorni può fornire le proprie giustificazioni ed ha diritto di essere sentito personalmente dal dirigente competente.

Le decisioni adottate dalla Giunta camerale sono notificate all'interessato a mezzo di messo comunale, a mezzo di ufficiale giudiziario o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso le decisioni della Camera di commercio è ammesso ricorso al Ministero dello Sviluppo Economico con le stesse modalità stabilite dall'art.6.

Articolo 13

Il presente regolamento è approvato dal Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto col Ministro della Giustizia.

Il Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 6874 del 16.01.2014, facendo seguito alla nota dell'ufficio n. 60154 del 23.12.2013, ha preso atto dell'avvenuto adeguamento, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D.Lgs. n. 147 del 6 agosto 2012, del Regolamento per la formazione del Ruolo dei Periti ed Esperti della Camera di commercio di Taranto, deliberato dal Consiglio camerale in data 21.12.2012 n.29, e non ha ritenuto necessario attivare una specifica procedura di approvazione del regolamento stesso di concerto con il Ministero della Giustizia;

Con D.M. 15 gennaio 2014 è stata approvata l'istituzione di nuove sub-categorie proposte dal Consiglio camerale n. 29 del 21.12.2012 (ad esclusione della sub-categoria "Operazioni in banca e in borsa", in quanto la stessa è attività professionale per la quale sussiste l'albo regolato da apposite disposizioni).

ELENCO CATEGORIE E SUB CATEGORIE MERCEOLOGICHE, AGGIORNATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO CAMERALE N. 29 21.12.2012 , ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DEL RUOLO DEI PERITI E DEGLI ESPERTI, ED APPROVATO CON D.M. 15 GENNAIO 2014

CATEGORIA I – CEREALI E DERIVATI

SUB CATEGORIE

- 1) Cereali
- 2) Semole, farine e sottoprodotti della macinazione
- 3) Panificazione e pane
- 4) Paste alimentari
- 5) Pasticceria e dolciumi
- 6) Sementi in genere

CATEGORIA II – ORTO – FLORO – FRUTTICOLTURA

SUB CATEGORIE

- 1) Agrumi e derivati e loro commercio all'interno e all'estero
- 2) Frutticoltura, frutta fresca e secca
- 3) Orticoltura, ortaggi
- 4) Tabacchi grezzi e lavorati
- 5) Erboristeria
- 6) Floricoltura
- 7) Sementi e bulbi
- 8) Apicoltura
- 9) Caffè, cacao e cioccolato

CATEGORIA III – VITI – VINICOLA – OLEARIA

SUB CATEGORIE

- 1) Viticoltura
- 2) Uve, mosti, vini e sottoprodotti
- 3) Birra, liquori, alcool e sciroppi
- 4) Oli e pannelli, oli vegetali, lubrificanti, grassi lubrificanti
- 5) Olio al solfuro e sanse di olive
- 6) Coltura delle olive e delle altre piante da olio
- 7) Spremitura, raffinatura dell'olio d'oliva, di semi e loro miscele per uso alimentare, industriale e commerciale
- 8) *Attrezzi e recipienti per la lavorazione e conservazione dei vini e dell'olio*

CATEGORIA IV – ZOOTECCIA E PESCA

SUB CATEGORIE

- 1) Bestiame vivo (da riproduzione)
- 2) Carni macellate e sottoprodotti
- 3) Latte e derivati in genere
- 4) Pesce (fresco, conservato, secco, congelato, frutti di mare)
- 5) Molluschicoltura e mitilicoltura
- 6) Elicicoltura
- 7) *Ovini e caprini*
- 8) *Pollame, conigli, selvaggina, uova*
- 9) *Piscicoltura*



<p>10) <i>Acquacoltura</i> 11) <i>Conserve alimentari animali</i> 12) <i>Prodotti surgelati e liofilizzati</i></p>
<p>CATEGORIA V – LEGNO SUB CATEGORIE 1) Legnami da opera e da costruzione in genere 2) Pavimenti 3) Impiallacciate, compensati e paniforti 4) Serramenti 5) Vimini, giunco, midollo e derivati 6) Imballaggi e scatolame vario 7) Mobili di legno comuni 8) Mobili d'arte antichi</p>
<p>CATEGORIA VI – TESSILI SUB CATEGORIE 1) Lane naturali grezze lavate 2) Cotone e cotonicoltura 3) Lane per materassi 4) Tappeti ed arazzi 5) Fibre tessili naturali 6) Fibre tessili sintetiche</p>
<p>CATEGORIA VII – ABBIGLIAMENTO SUB CATEGORIE 1) Abiti e confezioni da uomo e divise militari 2) Abiti e confezioni da donna 3) Maglierie, calze e guanti 4) Calzature in genere 5) Biancheria confezionata 6) Pellicceria e pelletteria 7) Valigeria in genere</p>
<p>CATEGORIA VIII – SIDERURGIA E METALLURGIA SUB CATEGORIE 1) Metalli ferrosi 2) Metalli non ferrosi 3) Prodotti ferrosi per fusione, laminazione e trafilatura 4) Prodotti non ferrosi per fusione, laminazione e trafilatura 5) Tecnica di controllo di laboratorio chimico-fisico sulle lavorazioni e prodotti siderurgici e metallurgici, apparecchi relativi 6) <i>Forni per la fabbricazione degli acciai (martin, convertitori, elettrici)</i> 7) <i>Forni per la fabbricazione di ghisa e ferro leghe (altiforni, forni elettrici)</i> 8) <i>Forni fusori per getti di ghisa, acciaio, metalli non ferrosi ed attrezzatura per fonderie</i> 9) <i>Forni per la produzione di gas a scopo industriale e recupero dei sottoprodotti (alti forni, cokerie, gassogeni)</i> 10) <i>Utilizzazione dei gas e dei combustibili liquidi nei processi metallurgici</i> 11) <i>Attrezzatura e macchine speciali per le produzioni siderurgiche e metallurgiche con speciale riguardo ai laminatori</i></p>

12) Impianti per apparecchiature elettriche per la laminazione a caldo ed a freddo dei metalli

CATEGORIA IX – MECCANICA – ELETTROMECCANICA – OTTICA E PREZIOSI

SUB CATEGORIE

- 1) Macchine idrauliche e a vapore (caldaie, pompe, elettropompe, ecc.)
- 2) Motori a scoppio ed a combustione interna, per uso agricolo, industriale e marino
- 3) Macchine utensili, utensileria e ferramenta
- 4) Macchine per uffici (macchine da scrivere, calcolatrici)
- 5) Macchine agricole
- 6) Radio ed accessori
- 7) Materiale elettrico (illuminazione ed applicazioni domestiche)
- 8) Ottica e strumenti ottici
- 9) Preziosi
- 10) Fotografie
- 11) Macchine in genere
- 12) Automobili ed autocarri
- 13) Carrozzerie ed accessori
- 14) Trattori agricoli ed industriali
- 15) Macchine idrauliche e meccaniche (pompe centrifughe, motopompe, elettropompe, macchine pneumofore)
- 16) Materiale ad uso di cantieri e di stabilimenti navali
- 17) Materiali, armamenti ed attrezzature nautiche in genere

CATEGORIA X – CHIMICA

SUB CATEGORIE

- 1) Prodotti chimici organici ed inorganici
- 2) Prodotti e specialità medicinali e farmaceutiche, acque minerali naturali ed artificiali, succhi e bevande gassate
- 3) Materie plastiche
- 4) Detersivi, candeggianti
- 5) Vulcanizzazione di materiale di gomma
- 6) Prodotti chimici in genere

CATEGORIA XI – COMBUSTIBILI E CARBURANTI

SUB CATEGORIE

- 1) Petroli naturali
- 2) Oli minerali e prodotti che ne derivano
- 3) Combustibili solidi (carboni fossili, antracite, coke, ligniti, pannelli di combustibili)
- 4) Petroli sintetici
- 5) Combustibili in genere
- 6) Combustibili gassosi in genere

CATEGORIA XII – CARTA E STAMPA

SUB CATEGORIE

- 1) Tipografia, litografia, calcografia
- 2) Edizioni e stampati in genere
- 3) Fotografie d'arte
- 4) Fotografie industriali

<p>CATEGORIA XIII – COSTRUZIONI EDILI</p> <p>SUB CATEGORIE</p> <ol style="list-style-type: none">1) Costruzioni per uso abitazione2) Costruzioni per uso industriale3) Costruzioni per uso agricolo4) Costruzioni idrauliche5) Costruzioni in cemento armato6) Pavimenti in genere7) Irrigazione e diritti d’acqua8) Condotture idrauliche per terreni9) Calce, cemento, ferro, laterizi e refrattari
<p>CATEGORIA XIV – ACQUA – GAS – ELETTRICITÀ</p> <p>SUB CATEGORIE</p> <ol style="list-style-type: none">1) Impianti gas2) Impianti elettrici3) Impianti di riscaldamento4) Impianti idrosanitari5) Impianti di condizionamento6) Impianti di sollevamento7) Impianti antincendio
<p>CATEGORIA XV – INDUSTRIE ESTRATTIVE</p> <p>SUB CATEGORIE</p> <ol style="list-style-type: none">1) Cave, pietre da costruzioni edili, stradali, da taglio e affini2) Sabbie di fiume, ghiaia e pietrisco
<p>CATEGORIA XVI – VETRO E CERAMICA</p> <p>SUB CATEGORIE</p> <ol style="list-style-type: none">1) Ceramiche, porcellane artistiche2) Prodotti di terracotta e refrattari
<p>CATEGORIA XVII – COMUNICAZIONI INTERNE</p> <p>SUB CATEGORIE</p> <ol style="list-style-type: none">1) Spedizioni e trasporti: a) ferroviari; b) marittimi; c) automobilistici; d) a trazione animale; e) aerei
<p>CATEGORIA XVIII – OSPITALITA’</p> <p>SUB CATEGORIE</p> <ol style="list-style-type: none">1) Alberghi, ristoranti, caffè di lusso e di prima categoria; alberghi, ristoranti, caffè, pasticcerie di seconda categoria e successivi2) Stabilimenti balneari e terapeutici
<p>CATEGORIA XIX – ATTIVITA’ MARITTIMA, AEREA E DI NAVIGAZIONE INTERNA</p> <p>SUB CATEGORIE</p> <ol style="list-style-type: none">1) Navi e galleggianti in genere (costruzione, picchettaggio, carenaggio, dipintura, valutazione commerciale)2) Portuali (funzioni relative al traffico portuale, misuratori di bordo, di legname, stazzatori e stivatori di bordo, carico e scarico, sbarchi ed imbarchi)3) Avarie, scafi ed apparecchi motori



4) Perdite e danni derivanti da avarie marittime

5) *Nautica*

6) *Aereonautica*

CATEGORIA XX – ATTIVITÀ VARIE

SUB CATEGORIE

1) Contratti di lavoro

2) Periti grafici e grafologi

3) Lingue straniere

4) Dogane

5) Tributi (congelata al 30.09.1993)

6) Dattilografia

7) Periti in stima e valutazione di immobili

8) Stenotipia

9) Fonia

10) Statistica

11) Numismatica

12) Filatelia

13) Tecnico mimica gestuale

14) Informatica

15) Giocattoli

16) Articoli e abbigliamento sportivi

17) Oggetti religiosi ed arredi sacri

18) *Oggetti d'arte e antichità*

19) *Automobili d'epoca*

20) *Cicli e motocicli d'epoca*

21) *Procedure amministrative e tecnica amministrativa*

22) *Analisi, sviluppo, organizzazione e gestione del personale*

23) *Stima e valutazione di aziende*

24) *Scenografia, costumi ed attrezzi teatrali*

CATEGORIA XXI – PREVIDENZA E CREDITO

SUB CATEGORIE

1) Tecnica assicurativa

2) Liquidazione danni (escluse le attività di cui alla legge 122/1992): a) incendi b) furti c) agricoli (grandine) d) bestiame.

3) ~~Operazioni in banca e in borsa: mutui e finanziamenti~~ (esclusa dal Ministero in quanto ritenuta attività professionale per la quale sussiste l'albo regolato da apposite disposizioni).